



Statuto dell'Ente Nazionale Protezione Animali Onlus

Testo approvato dall'Assemblea dei Soci del 25/10/2015 (atto Rep. n. 58039/17434, notaio Fabrizio Polidori, Roma) in vigore dal 10/2/2016 (atto prot. n. 42404 del 10/2/2016, Prefettura di Roma - Area IV Enti morali e culti)

Capo I - Finalità e ordinamento

Articolo 1 Finalità sociali

1. L'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (E.N.P.A) istituito con Legge 11/4/38 n. 612, modificata con L. 19/5/1954 n. 303 e con DPR 31/3/1979, è dotato di personalità giuridica di diritto privato ed ha per scopi:

- a) di provvedere alla protezione degli animali ed alla connessa tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) di svolgere attività a tutela dei diritti degli animali attraverso la promozione, anche con azione educativa nelle scuole di ogni ordine e grado, della solidarietà, del volontariato e dell'aggregazione sociale e lo svolgimento di attività culturali, nelle più svariate forme, quali strumenti per innalzare il livello culturale dell'uomo onde ottenere il rispetto e la protezione degli animali e del loro habitat;
- c) di collaborare con gli enti preposti dalle norme vigenti alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio faunistico e dell'ambiente, anche a mezzo delle proprie Guardie Zoofile;
- d) di promuovere il perfezionamento della normativa attinente ai settori rientranti nel proprio ambito di attività;
- e) di curare l'istituzione e la gestione di strutture di assistenza e ricovero di animali e di tutela degli ecosistemi naturali, contribuendo con ciò anche a far fronte alle esigenze di assistenza sanitaria e di fornitura di prestazioni e servizi ai propri aderenti per le finalità connesse al presente statuto;
- f) di svolgere tutte le attività collaterali e connesse agli scopi indicati nei punti precedenti.

Articolo 2 Sede ed ordinamento

1. L'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali onlus ha sede in Roma e può istituire proprie sedi periferiche.
2. Le sedi periferiche costituiscono esclusivamente articolazioni territoriali dell'Ente con autonomia progettuale e organizzativa entro i limiti delle determinazioni degli organi sociali, senza alcuna attribuzione di autonomia giuridica, patrimoniale e contrattuale.
3. Lo svolgimento delle attività dell'Ente è altresì disciplinato dai Regolamenti applicativi, redatti in conformità ai principi ed alle norme contenuti nel presente Statuto.
4. L'ordinamento dell'Ente è volto a garantire a tutti gli aderenti una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità di adesione, la non temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed a prevedere per tutti gli associati maggiori di età il diritto di voto per le questioni attinenti lo Statuto ed i regolamenti, i bilanci, nonché per la nomina degli organi dirigenti dell'Ente.
5. Le votazioni concernenti persone, nonché quelle relative alle elezioni dei componenti degli organi sociali, sono effettuate a scrutinio segreto.
6. Tutte le votazioni degli organi, salvo diversa disposizione statutaria, sono prese a maggioranza dei votanti.
7. Tutte le riunioni degli organi sociali si svolgono in seduta riservata, salvo diversa decisione di chi le presiede.

8. Nel caso di dimissioni dalle cariche elettive previste dal presente Statuto, i dimissionari permangono nella funzione sino all'insediamento dei successori, ma esclusivamente per il disbrigo degli affari correnti o delle questioni urgenti, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 4;
9. Liscritto che dovesse perdere la qualifica di socio decade automaticamente da qualsiasi carica sociale eventualmente detenuta, ad eccezione dei Revisori dei Conti.

Articolo 3 Scopo solidaristico

1. L'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali non ha finalità di lucro e pertanto tutte le sue attività sono esercitate per fini di solidarietà sociale e conformemente alla vigente normativa in materia di organizzazioni prive di finalità lucrative, comunque denominate. A tale fine, in particolare:
- a) all'Ente è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve, capitale, durante la vita dell'Ente medesimo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano conformi alla legge o siano effettuate a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura;
 - b) l'Ente ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
 - c) l'Ente non può svolgere attività diverse da quelle indicate all'articolo 1;
 - d) tutte le cariche previste nell'ordinamento dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali non sono retribuite, fatte salve le norme vigenti in materia di onlus.
2. In caso di scioglimento per qualunque causa, esaurita la fase di liquidazione, l'Ente ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale aventi finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 26 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
3. L'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali utilizzerà nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo "Onlus", ovvero la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" per esteso.

Capo II - Organi sociali

Articolo 4 Organi dell'Ente

1. Gli organi dell'Ente sono:
- l'Assemblea Generale;
 - il Consiglio Nazionale;
 - il Presidente Nazionale;
 - il Tesoriere Nazionale;
 - la Giunta Esecutiva;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.

Parte I - Gli organi deliberanti

Articolo 5 L'Assemblea Generale compiti e convocazione

1. Spetta alla Assemblea Generale la funzione di indirizzo dell'attività dell'Ente, attuata attraverso specifiche deliberazioni, sia relativamente al raggiungimento degli scopi sociali, sia per quanto concerne l'amministrazione del patrimonio.
2. Spettano altresì alla Assemblea Generale:
- a) l'elezione del Presidente Nazionale, del Tesoriere Nazionale, dei Consiglieri Nazionali, previa determinazione del loro numero, e dei Revisori dei Conti;
 - b) l'approvazione del conto consuntivo relativo all'esercizio precedente;
 - c) la ratifica del bilancio preventivo deliberato dal Consiglio Nazionale;
 - d) le delibere di decadenza della qualità di Socio adottate ai sensi dell'art. 25;
 - e) la approvazione dei Regolamenti proposti dal Consiglio Nazionale;

f) le modifiche del presente Statuto, cui si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 28;

g) lo scioglimento dell'Ente e gli adempimenti a ciò conseguenti, cui si provvede secondo quanto previsto dall'articolo 29.

3. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente Nazionale in via ordinaria una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'Ente, la ratifica del bilancio preventivo, e l'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea Generale è convocata, in via straordinaria, su iniziativa del Presidente Nazionale, sentito il Presidente del Consiglio Nazionale, ovvero quando ne facciano richiesta i 2/3 del Consiglio Nazionale o 1/10 dei Soci in regola con le quote sociali, per deliberare la revisione o la modificazione dello Statuto e per lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio, nonché per la trattazione di ogni argomento per il quale si ravvisi necessità o urgenza.

5. Anche nel caso in cui ciò dia luogo ad una riunione straordinaria, la convocazione della Assemblea Generale per la elezione degli organi sociali in scadenza è effettuata trenta giorni prima della cessazione della carica; la convocazione per la sostituzione di quelli dimissionari o mancanti è effettuata entro quindici giorni dalla data dell'evento salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 5; nei casi di decadenza per sfiducia si procede come previsto all'art. 7, comma 2, lettera h).

6. L'Assemblea Generale è indetta in prima e, ove necessaria, in seconda convocazione. In prima convocazione, la riunione è valida con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione da tenersi nella stessa località e non oltre il giorno successivo a quello fissato per la prima convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

7. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, è pubblicato nella rivista dell'Ente od inviato agli aventi titolo a partecipare con lettera semplice o con posta elettronica, entrambi da consegnare all'organizzazione incaricata del recapito trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Articolo 6 L'Assemblea Generale - composizione e funzionamento

1. L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci aventi diritto all'elettorato attivo ai sensi dell'articolo 23.

2. Il diritto di voto può essere esercitato direttamente o mediante attribuzione di delega scritta, in forma semplice, ad altro socio avente diritto di voto. Ciascun Socio può ricevere al massimo nove deleghe.

3. All'inizio di ciascuna seduta dell'Assemblea si procede alla elezione di un Presidente, che ne guida i lavori e redige il verbale, e nonché di due Scrutatori. Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dagli Scrutatori.

4. Le votazioni sono effettuate per alzata di mano, salvo quanto previsto all'art 2, comma 5.

5. Nelle deliberazioni relative ai bilanci il Tesoriere Nazionale ed i Revisori dei Conti non hanno diritto di voto.

6. I deliberati assembleari sono sollecitamente portati a conoscenza di tutti i Soci tramite pubblicazione, a cura del Presidente Nazionale, sulla rivista dell'Ente e sugli altri mezzi di informazione interna.

Articolo 7 Il Consiglio Nazionale compiti e convocazione

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo di indirizzo politico-gestionale e di garanzia dell'Ente. Esso opera in conformità alle linee guida fornite dai deliberati dell'Assemblea Generale dei Soci e sulla base delle proprie iniziative.

2. A tal fine il Consiglio Nazionale, in particolare:

a) delibera il bilancio preventivo dell'Ente e, in tale ambito, individua le principali attività ed iniziative da svolgere nell'anno successivo;

b) adotta i Regolamenti contabili, organizzativi ed amministrativi previsti dallo Statuto o comunque necessari, immediatamente efficaci, da sottoporre alla successiva ratifica da parte dell'Assemblea Generale;

c) delibera su ogni affare che comporti trasformazione del patrimonio immobiliare;

- d) delibera, in base a quanto disposto dal Regolamento per l'organizzazione periferica, sulla proposta di chiusura, da parte della Giunta Esecutiva, delle Sezioni provvedendo, in tal caso, alla nomina del liquidatore;
 - e) delibera, con la maggioranza dei 2/3 dei votanti, sulla proposta di revoca, da parte della Giunta Esecutiva, dei Coordinatori Regionali;
 - f) individua, ai fini dei provvedimenti di esclusione di cui all'articolo 25, le organizzazioni i cui scopi e finalità siano in contrasto con le finalità dell'Ente;
 - g) nomina i Soci onorari;
 - h) delibera sulle mozioni di sfiducia al Presidente Nazionale o al Tesoriere Nazionale presentate da 1/3 dei membri del Consiglio Nazionale, che, se approvate, comportano altresì la contestuale convocazione dell'Assemblea Generale per l'elezione dei successori;
 - i) si esprime, con voto a maggioranza assoluta dei membri, sull'interpretazione del presente Statuto e dei Regolamenti;
 - j) approva o modifica, a pena di cessazione dell'efficacia, le deliberazioni adottate dalla Giunta esecutiva in via di urgenza ai sensi dell'art. II, comma 6;
 - k) nomina e revoca tra i Soci i membri della Giunta esecutiva ed elegge tra loro il Vice Presidente Nazionale.
3. Il Consiglio Nazionale è convocato in via ordinaria tre volte all'anno.
4. La convocazione è effettuata con almeno dieci giorni di preavviso rispetto alla data della riunione, secondo le modalità previste dal Regolamento che ne disciplina il funzionamento.
5. Il Consiglio Nazionale può altresì essere convocato in via straordinaria, con almeno cinque giorni di preavviso rispetto alla data della riunione, per l'esame di argomenti necessari o urgenti, ovvero quando lo richiedano il Presidente Nazionale, il Tesoriere Nazionale, od 1/3 dei suoi membri.

Articolo 8 Il Consiglio Nazionale composizione e funzionamento

1. Il Consiglio Nazionale è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a nove e non superiore a quindici, eletti dalla Assemblea Generale, i quali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
2. Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, il posto vacante sarà occupato dal primo dei non eletti, se riveste ancora la qualità di Socio al momento della cessazione, entro il limite di 1/3 dei membri complessivi. Il membro subentrante resta in carica fino al termine del mandato originario di colui che ha sostituito.
3. Il Consiglio Nazionale decade ed il Presidente Nazionale convoca l'Assemblea Generale per procedere al rinnovo dell'intero organo collegiale nel caso di:
- a) cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, compresa la rinuncia, di un numero di membri superiore ad 1/3 dei membri del Consiglio Nazionale;
 - b) impossibilità di procedere all'integrazione di membri cessati dalla carica, per qualsiasi motivo, compresa la rinuncia, per assenza di Soci non eletti;
 - c) contemporanea presentazione delle dimissioni da parte della metà più uno dei membri del Consiglio Nazionale.
4. In caso di parità di voti la carica di Consigliere Nazionale è assegnata al Socio più anziano di età. In caso di pari età, la carica è assegnata al Socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Ente.
5. Il Consiglio Nazionale elegge al suo interno, con la maggioranza dei 2/3, un Presidente che lo convoca, ne presiede i lavori, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina l'attività. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal membro più anziano di età.
6. Le riunioni del Consiglio Nazionale sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.
7. Il Consiglio Nazionale si dota di un Regolamento con il quale organizza autonomamente il proprio funzionamento.

Parte II - Gli organi esecutivi

Articolo 9 Il Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale è eletto, congiuntamente al Tesoriere Nazionale, dalla Assemblea Generale. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
2. Il Presidente Nazionale:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio, ne dirige l'attività e ne sottoscrive gli atti, qualunque sia la natura di dette scritture e documenti, agendo in nome e per conto dell'Ente. Per la sottoscrizione dei contratti tra l'Ente e i soggetti terzi in sede periferica, il Presidente Nazionale può delegare il Coordinatore Regionale o il Presidente della Sezione ovvero il Commissario;
 - b) convoca l'Assemblea Generale e convoca e presiede la Giunta Esecutiva, stabilendone l'ordine del giorno;
 - c) provvede, congiuntamente al Tesoriere Nazionale, a dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva;
 - d) è responsabile della attuazione della politica dell'Ente, secondo gli indirizzi fissati dall'Assemblea Generale e in base alle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
 - e) dirige le Guardie Zoofile iscritte all'Ente che siano autorizzate, ai sensi delle norme vigenti e in forza dei provvedimenti di nomina richiesti alle Autorità competenti;
3. La carica di Presidente Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'Ente.
4. In caso di temporaneo impedimento i poteri del Presidente Nazionale sono assunti dal Vice Presidente Nazionale per un periodo massimo di 6 mesi.
5. In caso di dimissioni, di assenza o di approvazione, da parte del Consiglio Nazionale, di una mozione di sfiducia, i poteri del Presidente Nazionale sono attribuiti al Vice Presidente Nazionale sino alla elezione del nuovo Presidente.
6. La cessazione o decadenza dalla carica, per qualsiasi motivo, del Presidente Nazionale, comporta l'automatica decadenza della Giunta Esecutiva e la immediata convocazione, da parte del Vice Presidente Nazionale dell'Assemblea Generale per la elezione del nuovo Presidente Nazionale, che resta in carica fino al termine del mandato originario del Presidente che ha sostituito.

Articolo 10 Il Tesoriere Nazionale

1. Il Tesoriere Nazionale è eletto, congiuntamente al Presidente Nazionale, salvo il caso di cui al successivo comma 5, dalla Assemblea Generale. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
2. Il Tesoriere Nazionale:
 - a) amministra il patrimonio a disposizione dell'Ente ed è responsabile della sua corretta gestione;
 - b) gestisce le risorse economiche dell'Ente ed organizza le modalità tecniche ed operative per il loro più corretto ed efficace impiego;
 - c) presenta all'Assemblea Generale il conto consuntivo di cui al successivo articolo 26;
 - d) predispone il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
 - e) propone alla Giunta Esecutiva e al Consiglio Nazionale le iniziative di politica economica e finanziaria e quelle necessarie per la tutela del patrimonio sociale.
3. La carica di Tesoriere Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell'Ente.
4. In caso di temporaneo impedimento i poteri del Tesoriere Nazionale sono attribuiti al Membro della Giunta Esecutiva più anziano di età per un periodo massimo di 6 mesi.
5. In caso di dimissioni, di assenza o di approvazione da parte del Consiglio Nazionale di una mozione di sfiducia, i poteri del Tesoriere Nazionale sono attribuiti al Membro della Giunta Esecutiva più anziano di età sino alla elezione del nuovo.
6. La cessazione o decadenza dalla carica, per qualsiasi motivo, del Tesoriere Nazionale, comporta la immediata convocazione, da parte del Presidente, dell'Assemblea Nazionale per l'elezione del nuovo Tesoriere Nazionale. Il nuovo Tesoriere Nazionale resta in carica fino alla scadenza del mandato originario del Tesoriere Nazionale che ha sostituito.

Articolo 11 La Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva coadiuva il Presidente Nazionale ed il Tesoriere Nazionale nello svolgimento delle rispettive attività secondo gli indirizzi da questi fissati.
2. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente Nazionale, dal Tesoriere Nazionale e da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati, sostituiti o revocati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.
3. Il mandato di membro della Giunta Esecutiva è incompatibile con le cariche di Presidente, Tesoriere di Sezione e Coordinatore Regionale nonché di Consigliere Nazionale di Revisore dei Conti. Il Presidente del Consiglio Nazionale partecipa ai lavori della Giunta Esecutiva senza diritto di voto. La Giunta Esecutiva decade alla scadenza del mandato originario del Presidente Nazionale nonché nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, comma 6.
4. La Giunta Esecutiva è competente ad approvare con propria deliberazione:
 - a) l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura, purché risultino utili per l'Ente;
 - b) le trasformazioni del patrimonio di cui all'articolo 26 del presente Statuto, con esclusione delle operazioni relative al patrimonio immobiliare;
 - c) la ratifica, in conformità al Regolamento di organizzazione periferica, delle elezioni relative al rinnovo dei Consigli Direttivi delle sezioni;
 - d) l'istituzione, in base al Regolamento di organizzazione periferica, delle Sezioni;
 - e) la nomina, tra i Soci, dei Coordinatori regionali;
 - f) la nomina dei Commissari, nei casi previsti dall'articolo 21, comma 1;
 - g) la proposta al Consiglio Nazionale, in caso di insussistenza dell'attività sociale, per deliberare lo scioglimento, la chiusura o la trasformazione di una o più Sezioni, ai sensi dell'art. 14, comma 5;
 - h) le direttive per lo svolgimento delle attività centrali e periferiche dell'Ente in relazione agli scopi sociali, nonché all'attività organizzativa ed amministrativa degli uffici e delle strutture dell'Ente;
 - i) i contratti e le convenzioni dell'Ente;
 - j) l'istituzione e la gestione di registri, elenchi, archivi dell'Ente nei quali sono inseriti i dati di conoscenza del patrimonio e della gestione realizzata dall'Ente;
 - k) le nomine negli organi di rilievo nazionale, pubblici o privati, nei Comitati, enti, fondazioni, associazioni, organizzazioni o strutture, comunque denominati, nei quali sia prevista la presenza di rappresentanti dell'Ente;
 - l) la ratifica delle nomine di cui all'art. 20, comma 4, lettera h);
 - m) la nomina del Direttore Generale dell'Ente;
5. La Giunta Esecutiva può inoltre adottare le proposte di deliberazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale, nelle materie in cui esso è competente ai sensi dell'articolo 7, comma 2.
6. La Giunta Esecutiva, ad esclusione dei casi di cui all'art. 14, comma 5, qualora ravvisi la sussistenza dei motivi di urgenza o di fondato rischio di pregiudizio per l'attività, ed il patrimonio dell'Ente, provvede all'adozione delle deliberazioni di cui al comma precedente dichiarandole immediatamente esecutive. Le deliberazioni adottate in via di urgenza sono efficaci sino alla approvazione da parte del Consiglio Nazionale, a pena di decadenza, nella prima riunione utile.
7. Il Consiglio Nazionale può, per l'attuazione di decisioni assunte nelle materie di cui è competente, prevedere una delega alla Giunta Esecutiva la quale provvede all'attuazione del compito con proprie deliberazioni coerenti con i contenuti della delega.

Parte III - Gli organi di controllo

Articolo 12 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale, tra persone dotate di adeguata professionalità e privi delle cause di ineleggibilità previste dalla Legge.
2. I membri supplenti sono individuati secondo l'ordine di votazione tra i primi non eletti.
3. I membri effettivi eleggono nel loro seno, nella prima seduta, il Presidente del Collegio.

4. Il Collegio dei Revisori provvede:
 - a) al riscontro degli atti di gestione e degli andamenti di competenza nonchè alla verifica delle consistenze di cassa;
 - b) ad accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - c) all'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo redigendo le prescritte relazioni;
 - d) alla verifica della gestione economica e patrimoniale realizzata dagli uffici centrali e dalle sedi periferiche dell'Ente.
5. I Revisori esercitano il loro mandato in piena autonomia, anche individualmente, e sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva.
6. I Revisori durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e possono essere rieletti. In caso di rinuncia o dimissione dalla carica, i Revisori saranno sostituiti dai supplenti secondo l'ordine di votazione ottenuto; in caso di voti pari subentra il più anziano di età. Con le medesime modalità i supplenti possono sostituire i membri effettivi in caso di temporaneo impedimento degli stessi.
7. Nel caso in cui nel Collegio dei Revisori dei Conti non dovessero esserci, tra i tre effettivi, componenti iscritti all'Albo dei Revisori contabili, l'adempimento di cui al comma 5 dell'articolo 20-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, deve essere affidato a uno o più revisori contabili iscritti all'albo, la cui nomina spetta al Consiglio Nazionale.

Articolo 13 - l'Organo di Vigilanza

1. E' costituito un Organo interno di Vigilanza formato dal Tesoriere Nazionale e da due membri del Consiglio Nazionale eletti dallo stesso.
2. L'Organismo opera, in piena autonomia, al fine di evitare fatti o atti criminosi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, individuando ed aggiornando a tale fine i modelli organizzativi e di gestione che garantiscono il corretto svolgimento delle attività economiche poste in essere dall'Ente e che siano in grado di prevenire i rischi derivanti da comportamenti illegali attuati dai responsabili dell'Ente.
3. Per le finalità suddette, l'Organismo di Vigilanza si dota di propri criteri e modalità di funzionamento, di cui dà comunicazione agli organi sociali e sottopone annualmente al Consiglio Nazionale una relazione sulle attività svolte e sulle problematiche riscontrate. Detta relazione è altresì allegata al conto consuntivo dell'Ente.
4. Le indicazioni e le prescrizioni dell'Organismo di Vigilanza sono recepite nei Regolamenti interni dell'Ente con delibera del Consiglio Nazionale, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo III - Organizzazione periferica

Articolo 14 - Istituzione di sedi periferiche

1. L'Ente può istituire proprie sedi periferiche, denominate Sezioni, le quali, fermo restando quanto stabilito al 2° comma dell'articolo 2, perseguono in ambito locale e con riferimento al territorio di competenza, gli scopi sociali dell'Ente, realizzando iniziative ed attività in conformità alle deliberazioni ed alle direttive degli organi sociali.
2. L'istituzione delle Sezioni e la relativa competenza territoriale, deliberata dalla Giunta Esecutiva ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera d), avviene sulla base di criteri e procedure generali stabiliti dal Regolamento per l'organizzazione periferica adottato dal Consiglio Nazionale che ne disciplina altresì il funzionamento.
3. Le Sezioni, attraverso il proprio Presidente o un suo delegato, rappresentano l'Ente in tutti gli organi pubblici la cui competenza territoriale sia di pari livello rispetto a quella della Sezione.
4. Le Sezioni possono altresì, in conformità ai Regolamenti interni gestire beni mobili o immobili, attivare contratti e convenzioni, realizzare iniziative, programmi e progetti che risultino conformi al presente Statuto, ai Regolamenti e non siano in contrasto con le deliberazioni degli organi sociali.

5. Nei casi di insussistenza di attività sociale, ovvero per esigenze di riorganizzazione della struttura periferica dell'Ente, il Consiglio Nazionale, su proposta della Giunta Esecutiva, dispone la chiusura o la trasformazione delle Sezioni.

Articolo 15 Organizzazione delle sezioni

1. Le sezioni esplicano la propria attività nel territorio di rispettiva competenza attraverso i seguenti organi periferici:

- a) l'Assemblea dei Soci iscritti all'Ente e registrati nell'Albo dei Soci in riferimento al territorio di competenza della Sezione;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente di Sezione;
- d) il Tesoriere di Sezione.

Articolo 16 L'Assemblea dei soci della sezione

1. L'Assemblea dei Soci è composta dai Soci iscritti all'Ente e registrati nell'Albo della Sezione, aventi il diritto all'elettorato attivo in base all'articolo 23 dello Statuto.

2. Si riunisce in seduta ordinaria ogni anno entro il mese di novembre per deliberare sull'indirizzo generale delle attività della Sezione, sui programmi e le iniziative sociali dell'Ente da attuarsi a livello locale nell'anno successivo.

3. All'Assemblea dei Soci compete inoltre l'elezione del Presidente, del Tesoriere, dei membri del Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Sezione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano di età.

5. Le Assemblee per la elezione dei membri dei Consigli direttivi delle Sezioni sono disciplinate dal Regolamento per l'organizzazione periferica. Esse si tengono entro i mesi di giugno e dicembre successivi alla scadenza del mandato. Possono partecipare a dette Assemblee tutti i Soci registrati all'Albo della Sezione.

Articolo 17 Il Consiglio Direttivo di Sezione

1. Il Consiglio Direttivo di Sezione si compone del Presidente, del Tesoriere e di un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, fissato dall'Assemblea che li elegge, i quali durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

2. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, nella prima seduta utile, un Vice Presidente che assume i poteri del Presidente in caso di assenza o di impedimento, fino alla cessazione dell'assenza o impedimento ovvero fino alla elezione del successore.

3. Nel caso di cessazione della carica di Consigliere, per qualsiasi motivo, i posti resisi vacanti saranno occupati dai candidati non risultati eletti, osservando l'ordine della graduatoria dei voti riportati. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato.

4. Nel caso di cessazione dalla carica del Presidente o del Tesoriere si procederà a nuova elezione della carica mancante. Ogni membro rieletto dura in carica fino al termine del mandato nel quale la elezione ricade.

5. Il Consiglio Direttivo attua le iniziative e i compiti che gli sono affidati dal Consiglio Nazionale, dalla Giunta Esecutiva e dall'Assemblea dei Soci della Sezione, nonché tutte le iniziative ritenute opportune per il perseguimento degli scopi sociali nel territorio di competenza;

6. Nell'ambito dei principi e delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti, il Consiglio Direttivo può individuare le forme organizzative della Sezione ritenute più idonee alla situazione locale e maggiormente efficaci per il raggiungimento degli scopi sociali.

7. Il Regolamento per l'organizzazione periferica disciplina le modalità di convocazione ed il funzionamento del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 Il Presidente di Sezione

1. Il Presidente è eletto tra i Soci iscritti all'Albo della Sezione dalla Assemblea dei Soci della stessa; dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

2. Il Presidente di Sezione:

- a) ha la rappresentanza della Sezione e ne dirige l'attività, attua la gestione determinata dal Consiglio Direttivo impiegando le risorse messe a disposizione dal Tesoriere;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio e provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio stesso;
- c) convoca l'Assemblea annuale dei Soci registrati nell'Albo della Sezione;
- d) previa procura generale o speciale della Giunta Esecutiva, senza necessità di previa ratifica da parte del Consiglio Direttivo della Sezione, può agire in nome e per conto dell'Ente, presentando esposti alle autorità amministrative e giudiziarie, nonché richieste di chiarimenti e di rilascio di documentazioni alle pubbliche autorità, entro il limite dei settori di interesse per l'attività dell'Ente individuati in base al presente statuto;
- e) può ricevere deleghe per la gestione di attività o di beni patrimoniali di proprietà dell'Ente, con le modalità stabilite dal Regolamento di Gestione Economica e Patrimoniale;
- f) nei casi di urgenza, può adottare deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporle ad esso nella prima adunanza, per la ratifica.

Articolo 19 - Il Tesoriere di Sezione

1. Il Tesoriere è eletto tra i Soci iscritti all'Albo della Sezione dalla Assemblea dei Soci della stessa; dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
2. Il Tesoriere di Sezione:
 - a) amministra i fondi a disposizione della Sezione ed è responsabile della loro corretta gestione;
 - b) riceve il conto gestionale della sezione predisposto dalla Tesoreria Nazionale, per le eventuali osservazioni;
 - c) propone al Consiglio Direttivo le iniziative di politica finanziaria e può chiedere pareri su qualsivoglia iniziativa di carattere finanziario.

Articolo 20 I Coordinatori regionali

1. La Giunta Esecutiva, sentito il Consiglio Nazionale, nomina un Coordinatore regionale con funzioni di rappresentanza dell'Ente nelle sedi istituzionali della Regione e di promozione e coordinamento delle attività nell'ambito territoriale regionale.
2. Qualora le particolari condizioni lo richiedano, possono essere nominati Coordinatori con competenze in più regioni confinanti.
3. Il Coordinatore regionale, nominato dalla Giunta Esecutiva come previsto dall'art. 11, comma 3, lett. e), per le sue attività si avvale di un Coordinamento costituito dai Presidenti e dai Commissari straordinari delle Sezioni attive nella Regione.
4. Il Coordinatore Regionale:
 - a) è il rappresentante unico e obbligatorio delle Sezioni nelle sedi istituzionali della Regione;
 - b) convoca e presiede il Coordinamento Regionale, stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute e provvede all'esecuzione delle iniziative concordate;
 - c) coordina l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Giunta Esecutiva da parte delle Sezioni della regione;
 - d) assolve ai compiti di natura ispettiva su tutti gli atti di natura patrimoniale, contabile, amministrativa e gestionale presso le sezioni della Regione, su espresso mandato della Giunta Esecutiva;
 - e) amministra i fondi a disposizione del Coordinamento ed è responsabile della loro gestione;
 - f) attua le iniziative e i compiti che gli sono affidati dal Consiglio Nazionale e dalla Giunta Esecutiva;
 - g) fornisce alla Giunta Esecutiva indicazioni per la nomina dei Commissari straordinari delle Sezioni;
 - h) nomina i rappresentanti dell'E.N.P.A. nelle sedi e nelle commissioni di competenza regionale, sentito il Coordinamento Regionale. Tutte le nomine sono soggette a ratifica da parte della Giunta Esecutiva dell'Ente;

i) può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo delle Sezioni situate nel territorio di propria competenza.

5. I Presidenti delle Sezioni e i Commissari straordinari fanno parte del Coordinamento Regionale per tutta la durata del loro mandato e possono delegare un Socio della propria Sezione, in via permanente o quale supplente.

6. Il Coordinamento si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi e in seduta straordinaria quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei membri.

Articolo 21 I Commissari straordinari

1. La Giunta Esecutiva, propone al Consiglio Nazionale lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle sedi periferiche e la nomina di Commissari straordinari per la loro gestione, ai sensi dell'art. 11, comma 4, lett. f), nei casi in cui le sedi stesse:

- a) diano prova di insufficiente attività sociale;
- b) conducano azioni che possono essere fonte di danno gestionale, di immagine o patrimoniale per l'Ente;
- c) richiamate al rispetto dello Statuto, dei regolamenti ovvero dei deliberati e delle direttive emessi degli organi sociali, persistano nel violarli;
- d) non possano veder ratificate le elezioni per il rinnovo degli organi sezionali.

2. I Commissari straordinari durano in carica per il periodo stabilito dalla Giunta Esecutiva, comunque non superiore ad un anno. Decorso tale termine senza che i problemi che hanno condotto alla gestione commissariale siano risolti, il Commissario straordinario invia una relazione alla Giunta Esecutiva per le conseguenti deliberazioni. I Commissari straordinari assumono tutti i poteri previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti per i Consigli Direttivi delle Sezioni, ivi compreso quelli del Presidente e del Tesoriere.

3. La gestione commissariale è altresì deliberata nei casi di istituzione di una nuova sede periferica, per il periodo necessario alla elezione degli organi sezionali, comunque non superiore a sei mesi e non prorogabile.

4. La Giunta Esecutiva può nominare, per la risoluzione di specifici problemi che non comportino lo scioglimento dei Direttivi sezionali, dei Commissari ad acta, i quali assumono gli stessi poteri del Presidente, del Tesoriere, del Consiglio Direttivo sezionale esclusivamente per l'assolvimento degli specifici compiti ad essi affidati nella delibera di nomina. I Commissari ad acta durano in carica fino al pieno assolvimento del compito ad essi affidato e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.

Capo IV - I soci

Articolo 22 Tipologie di socio

1. I Soci dell'Ente si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) ordinari;
- b) sostenitori;
- c) giovanili;
- d) onorari;
- e) perpetui.

2. Le quote di iscrizione previste relativamente a ciascun anno per i soci ordinari, sostenitori, perpetui e giovanili sono determinate in sede di bilancio preventivo. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale e quelli perpetui non sono tenuti al pagamento per gli anni successivi al primo.

3. Possono essere Soci ordinari o sostenitori le persone fisiche di qualsiasi nazionalità e maggiorenni secondo le vigenti disposizioni di legge nonché gli Enti, nella persona del legale rappresentante pro-tempore.

4. Possono essere Soci giovanili le persone fisiche di qualsiasi nazionalità che risultino minorenni secondo le vigenti disposizioni di legge. Qualora durante l'anno essi acquisiscano la maggiore età, è loro facoltà diventare soci ordinari o sostenitori, integrando la propria quota sociale.

5. Sono Soci onorari coloro ai quali sia conferita tale qualità con determinazione del Consiglio Nazionale per meriti speciali acquisiti nel campo della zoofilia o per altri motivi meritori eccezionali. Il Consiglio Nazionale, con apposita delibera, disciplina i criteri di conferimento della qualità di Socio onorario e la porta a conoscenza di tutti i Soci tramite pubblicazione sulla rivista dell'Ente e sugli altri mezzi di informazione interna. I Soci onorari sono iscritti di diritto all'Ente per il tramite della Sezione cui dichiarano di voler appartenere.

6. Sono soci perpetui coloro che versano per una sola volta una quota di adesione, non inferiore a 20 volte la quota del socio sostenitore, che conferisce loro permanentemente la qualifica di socio.

Articolo 23 Elettorato attivo e passivo

1. Tutti i soci in regola con le quote sociali, ad eccezione di quelli giovanili, esercitano il diritto all'elettorato attivo e passivo con le modalità di cui al presente articolo.

2. Nelle Assemblee per l'elezione degli organi delle sedi periferiche di cui all'articolo 15, i soci esercitano direttamente e personalmente, l'elettorato attivo con le modalità previste dall'articolo 16, comma 5.

3. Nella Assemblea Generale i Soci esercitano l'elettorato attivo con le modalità previste dall'articolo 6.

4. Il Consiglio Nazionale può stabilire con propria deliberazione i criteri generali di limitazione all'elettorato attivo o passivo esclusivamente per i Soci che risultino colpiti da provvedimenti definitivi da parte della Autorità Giudiziaria.

Articolo 24 - Adesione e dimissioni

1. Chiunque può aderire all'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali Onlus mediante versamento della quota sociale presso la Sezione nella quale intende essere iscritto ovvero presso la Sede Centrale.

2. Indipendentemente dalla Sezione a cui fanno riferimento, tutti i Soci risultano iscritti all'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali.

3. Gli iscritti che non abbiano dichiarato la sede periferica alla quale appartenere saranno iscritti nell'Albo dei soci della Sezione territorialmente competente per il Comune di residenza o, in mancanza, presso la Sezione più vicina.

4. L'iscrizione comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto, nonché dei Regolamenti adottati in attuazione dello stesso.

5. Il Socio già iscritto, ad eccezione del socio onorario e di quello perpetuo, ha l'obbligo di rinnovare entro il 30 giugno di ciascun anno l'adesione all'Ente, tramite versamento della quota sociale per l'anno in corso.

Il mancato rinnovo della iscrizione entro tale data comporta la automatica decadenza dalla qualità di Socio.

6. La dichiarazione esplicita di dimissioni dalla qualità di Socio deve essere comunicata alla Sezione nel cui Albo il Socio è iscritto. A seguito delle dimissioni o della decadenza il Socio non può pretendere la restituzione della quota e dei contributi versati né può alcun diritto sul patrimonio dell'Ente.

7. Indipendentemente dal momento della iscrizione, essa è valida per l'anno solare per il quale viene richiesta.

Articolo 25 Esclusione

1. Non può essere ammesso quale socio dell'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali e, se già risulta Socio, viene dichiarato decaduto, chiunque arrechi danno o pregiudizio, morale o materiale, alle attività ed al patrimonio dell'Ente. In particolare, a tal fine, si considerano dannose o pregiudizievoli:

a) l'adesione ad associazioni, enti ed organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità contrarie o incompatibili con le attività e gli scopi dell'Ente;

b) l'aver diffuso, con ogni mezzo, notizie, l'aver commesso atti o l'aver intrapreso iniziative, che siano tali da ledere il prestigio dell'associazione o degli organi dirigenti o che si pongano in conflitto con le deliberazioni assunte dagli organi sociali, o che disattendano le direttive adottate

dalla Giunta Esecutiva o dal Consiglio Nazionale, ovvero siano in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti;

c) le azioni che, anche senza dolo, abbiano causato all'Ente danni economici e patrimoniali, ovvero particolari difficoltà gestionali.

2. I provvedimenti motivati di rifiuto dell'ammissione in qualità di Socio o quelli di decadenza da tale qualità possono essere deliberati dall'Assemblea Generale su proposta della Giunta Esecutiva e del Consiglio Direttivo della Sezione presso il cui Albo il socio è iscritto. Essi sono notificati all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. I provvedimenti motivati di rifiuto all'ammissione in qualità di socio o di decadenza da tale qualità sono immediatamente efficaci.

4. Contro detto provvedimento è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art.24, comma 3 cc.

5. Il Socio dichiarato non ammesso o decaduto non può iscriversi all'Ente nei cinque anni successivi all'adozione del provvedimento di non ammissione o di decadenza nei suoi confronti. Trascorso tale termine potrà iscriversi all'Ente ma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, previa domanda da presentarsi al Consiglio Nazionale.

Capo V - Patrimonio e risorse economiche

Articolo 26 Attività economiche e patrimoniali dell'Ente

1. Ogni attività economica e patrimoniale è realizzata in nome e per conto dell'Ente, è ricondotta ad unicità e non può dar luogo a gestioni separate od autonome.

2. Il patrimonio dell'Ente è indivisibile, è composto da tutti i beni di proprietà del medesimo, comunque acquisiti, purché suscettibili di valutazione economica, e si articola nelle seguenti categorie:

- a) beni immobili;
- b) beni mobili, registrati o meno;
- c) titoli di stato ed equiparati e strumenti partecipativi comunque denominati;
- d) accantonamenti, riserve, fondi ed altri elementi di disponibilità;
- e) diritti reali di godimento su beni altrui.

3. Le entrate dell'Ente si articolano nelle seguenti categorie:

- a) proventi derivanti dall'impiego del patrimonio, resi disponibili per le attività economiche e le iniziative realizzate per il conseguimento degli scopi sociali;
- b) quote sociali degli aderenti e contributi di Enti, società e privati;
- c) specifiche erogazioni ricevute per il sostegno di campagne, progetti o particolari iniziative;
- d) proventi derivanti da attività svolte esclusivamente in conformità agli scopi sociali di cui all'articolo 1, sia direttamente, sia tramite accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati.

4. L'andamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente relativamente a ciascun anno è rappresentata dal conto consuntivo predisposto, entro il mese di aprile, dal Tesoriere Nazionale nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 del presente Statuto e sottoposto all'approvazione della Assemblea Generale.

5. Nel conto consuntivo, sono rappresentate, in maniera articolata e secondo criteri di sistematicità ed omogeneità, distinguendo tra la gestione economica e quella patrimoniale, tutte le operazioni ordinarie e straordinarie realizzate dall'Ente nel corso dell'esercizio.

6. Il conto consuntivo è accompagnato da:

- a) una relazione del Tesoriere Nazionale, con la quale si illustrano le principali operazioni, attività, iniziative e progetti realizzate nel corso dell'anno considerato e si descrivono gli impieghi cui sono stati destinati i contributi pervenuti per specifici progetti o campagne;
- b) una relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sull'andamento generale delle attività economiche, sulla situazione complessiva patrimoniale e finanziaria dell'Ente e sulla coerenza del documento alle normative vigenti;
- c) i rendiconti specifici relativi alle attività poste in essere dalle singole sedi periferiche e dagli uffici centrali dell'Ente.

- d) la relazione predisposta dall'Organo di Vigilanza di cui all'articolo 13.
7. All'inizio di ciascun anno viene altresì predisposto e presentato dal Tesoriere Nazionale al Consiglio Nazionale un bilancio preventivo, quale documento di programmazione dell'attività dell'Ente nell'anno successivo.
8. Le attività patrimoniali ed economiche dell'Ente sono disciplinate da un apposito Regolamento di Gestione Economica e Patrimoniale adottato dal Consiglio Nazionale.

Articolo 27 Amministrazione periferica

1. Le Sezioni gestiscono le entrate di loro competenza costituite da:
- a) quote associative per la parte a loro destinata dal Consiglio Nazionale in sede di approvazione del bilancio preventivo dell'Ente;
 - b) contributi generici e quelli specifici ricevuti per il finanziamento di campagne, progetti o iniziative realizzate in ambito locale;
 - c) proventi derivanti da attività autorizzate dagli organi sociali e svolte nel rispetto degli scopi sociali di cui all'articolo 1, sia direttamente, sia tramite accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati;
 - d) rendite di donazioni e lasciti disposti a diretto beneficio delle Sezioni.
2. Le attività aventi rilevanza economica o patrimoniale poste in essere dalle sedi periferiche sono realizzate con le modalità ed i limiti stabiliti dal Regolamento di Gestione Economica e Patrimoniale e vengono rendicontate con i sistemi previsti dallo stesso Regolamento.
3. Le Sezioni possono essere delegate alla gestione di beni patrimoniali di proprietà dell'Ente con le modalità e nei limiti previsti nel Regolamento di Gestione Economica.
4. I beni patrimoniali che, per volontà del disponente, siano specificamente destinati ad una determinata Sezione non potranno essere alienati o trasferiti a terzi senza il consenso del Consiglio Direttivo della Sezione ed i proventi delle alienazioni, anche se assentite dal Consiglio Direttivo della Sezione, dovranno essere prioritariamente mantenuti a disposizione della stessa.

Capo VI - Trasformazioni sociali

Articolo 28 Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sociale sono deliberate dall'Assemblea Generale straordinaria appositamente convocata con le modalità previste dall'articolo 5.
2. L'avviso di convocazione della Assemblea Generale straordinaria per le modifiche statutarie dovrà recare, oltre all'ordine del giorno, anche le proposte di modifica.
3. Per l'approvazione delle modifiche è necessario il voto favorevole dei 3/4 dei presenti all'Assemblea.
4. Le modifiche statutarie approvate obbligano tutti i Soci. Esse saranno tempestivamente portate a conoscenza di tutti i Soci tramite pubblicazione, a cura del Presidente Nazionale, sulla rivista dell'Ente e sugli altri mezzi di informazione interna.

Articolo 29 Scioglimento dell'Ente

1. Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'Assemblea Generale straordinaria appositamente convocata con le modalità previste dall'articolo 5.
2. Nella procedura di convocazione di tale Assemblea il Presidente dovrà acquisire il parere del Consiglio Nazionale.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione, secondo quanto prescritto dall'articolo 2, del suo patrimonio, è necessario il voto favorevole dei 3/4 degli associati in regola con la quota associativa.

Capo VI - Norme finali e transitorie**Articolo 30 Rinvio alle norme**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di cui al Libro primo, Titolo II°, del Codice Civile e successive integrazioni e modificazioni, nonché le normative stabilite dalle leggi dello Stato relativamente alle organizzazioni prive di scopo di lucro, comunque denominate.

Articolo 31 Conservazione dello status quo ante

1. I soci che alla data di approvazione del presente Statuto rivestono la qualifica di Benemerito la conservano esercitando i relativi diritti previsti nel precedente Statuto, mantenendo l'elettorato attivo e passivo.
2. I Consigli Direttivi delle Sezioni in carica saranno rinnovati, con le norme del presente Statuto, alla loro scadenza naturale.

Articolo 32 Entrata in vigore e disciplina transitoria

--- OMISSIS ---